



Maria Luisa STUFFO

REPERTORIO N. 17.261

RACCOLTA N. 7.787

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ COOPERATIVA
"PRODUTTORI NOCCIOLE ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, in Grinzane Cavour (CN), Piazza della Chiesa numero quattordici, in una stanza al piano terreno, ivi richiesta.

25 febbraio 2019

Davanti a me Maria Luisa STUFFO Notaio in Canale, con studio in Via Roma numero trentasette, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, sono presenti

- **DESTEFANIS Gianni**, nato ad Alba (CN) il giorno 14 giugno 1962, residente in Diano d'Alba (CN), Via Alba Narzole n. 1, codice fiscale DST GNN 62H14 A124D, che dichiara di essere di stato civile coniugato in regime di separazione dei beni, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Diano d'Alba (CN), Via Alba Narzole n. 1, esercente l'attività di coltivazione della nocciola, iscritta al numero 317100 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, titolare della Partiva IVA 03612450043;

- **CERRANO Marco**, nato a Moncalvo (AT) il giorno 2 giugno 1950, residente in Asti, Via Ugo Foscolo n. 22, codice fiscale CRR MRC 50H02 F336N, che dichiara di essere di stato civile coniugato in regime di separazione dei beni, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Asti, Via Ugo Foscolo n. 22, esercente l'attività di coltivazione di nocciole e di cereali, iscritta al numero 95624 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Asti, titolare della Partiva IVA 00876880055;

- **TORRENGO Piero**, nato a Montelupo Albese (CN) il giorno 2 marzo 1954, residente in Roddi (CN), Via Fontana n. 5/B, codice fiscale TRR PRI 54C02 F550R, che dichiara di essere di stato civile coniugato in regime di separazione dei beni, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Roddi (CN), Via Fontana n. 5/B, esercente l'attività di coltivazione nocciole, coltivazione vite e silvicoltura, iscritta al numero 186230 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, titolare della Partita IVA 02001260047;

- **ABRIGO Giorgio**, nato a Treiso (CN) il giorno 7 marzo 1965, residente in Diano d'Alba (CN), Via Santa Croce n. 9, codice fiscale BRG GRG 65C07 L367F, che dichiara di essere di stato civile coniugato in regime di comunione legale dei beni, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "AZIENDA AGRICOLA ABRIGO GIOVANNI DI ABRIGO GIORGIO" corren-

REGISTRATO A CUNEO
il 28/02/2019
N. 4306
Serie 1T
€ 356,00

te in Diano d'Alba (CN), Via Santa Croce n. 9, esercente l'attività di coltivazione viticole e viti-vinicole, allevamento bovini, colture nocciole e seminativi vari, lavori agricoli conto terzi e sgombero neve, iscritta al numero 217827 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, titolare della Partita IVA 02574980047;

- **DESTEFANIS Carla**, nata ad Alba (CN) il giorno 10 settembre 1965, residente in Castagnole delle Lanze (AT), Frazione Santa Maria, Via Gambetta n. 25, codice fiscale DST CRL 65P50 A124W, che dichiara di essere di stato civile coniugata in regime di separazione dei beni, la quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Castagnole delle Lanze (AT), Frazione Santa Maria, Via Gambetta n. 25, esercente l'attività di azienda viticola, coltivazione di cereali e produzione di nocciole, iscritta al numero 86427 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Asti, titolare della Partita IVA 01146090053;

- **BONGIOVANNI Marco**, nato a Cuneo il giorno 23 novembre 1980, residente in Farigliano (CN), Frazione Mellea n. 61, codice fiscale BNG MRC 80S23 D205H, che dichiara di essere di stato civile libero, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Farigliano (CN), Frazione Mellea n. 61, esercente l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali bovini da carne, cereali e nocciole, iscritta al numero 306942 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, titolare della Partita IVA 03654290042;

- **RATTI Fabio**, nato a Nizza Monferrato (AT) il giorno 6 aprile 1981, residente in Vinchio (AT), Via Vaglio Serra n. 12, codice fiscale RTT FBA 81D06 F902P, che dichiara di essere di stato civile libero, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Vinchio (AT), Via Vaglio Serra n. 12, esercente l'attività di colture viticole, iscritta al numero 110163 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Asti, titolare della Partita IVA 01372320059;

- **VEGLIO Simone**, nato ad Alba (CN) il giorno 25 maggio 1994, residente in Diano d'Alba (CN), Via Bertinetti n. 6, codice fiscale VGL SMN 94E25 A124Z, che dichiara di essere di stato civile libero, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Diano d'Alba (CN), Frazione Valle Talloria, Via Bertinetti n. 6, esercente l'attività di coltivazione della nocciola e della vite, iscritta al numero 306689 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, titolare della Partita IVA 03651840047;

- **SOLA Davide**, nato a Canale (CN) il giorno 25 aprile 1968, residente in Vezza d'Alba (CN), Via San Michele n. 5, codice

fiscale SLO DVD 68D25 B573T, che dichiara di essere di stato civile libero, il quale dichiara altresì di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Vezza d'Alba (CN), Via San Michele n. 5, esercente l'attività di coltivazione di vigneti, coltivazione di nocciolieti e frutteti, iscritta al numero 285113 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, titolare della Partiva IVA 03367790049.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

E' costituita tra i signori DESTEFANIS Gianni, CERRANO Marco, TORRENGO Piero, ABRIGO Giorgio, DESTEFANIS Carla, BONGIOVANNI Marco, RATTI Fabio, VEGLIO Simone e SOLA Davide, nelle loro rispettive predette qualità, una società cooperativa denominata "PRODUTTORI NOCCIOLE ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA".

La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, in qualsiasi carattere di stampa o composizione grafica, senza vincoli di **interpunzione**.

Articolo 2

La società è costituita sotto l'osservanza delle norme portate dal presente atto costitutivo, dallo statuto contenente le norme di funzionamento, che, previa sottoscrizione dei componenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", nonché dalle norme del codice civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione. Si applicano per quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società ha sede in Grinzane Cavour (CN).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'indirizzo completo della società è in Grinzane Cavour (CN), Via dell'Artigianato n. 12.

E' facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 3

La Cooperativa ha durata fino al 30 giugno 2098 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-

senzienti.

Articolo 4

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni dei propri soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli anche fornendo agli stessi i mezzi necessari alla conduzione delle loro aziende. In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti corilicoli (nocciole) e frutta da guscio, conferiti prevalentemente dai soci;
- b) promuovere il miglioramento qualitativo della produzione agricola conseguibile attraverso il perfezionamento della tecnica di coltivazione, la scelta della varietà, o la fornitura delle sementi o materiali vivaistici ai Soci, nonché la sperimentazione di varietà nuove, il miglioramento genetico di quelle esistenti come pure delle produzioni biologiche;
- c) assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi utili o necessari all'attività compresa la fornitura di concimi, antiparassitari, sementi piante e altri beni di consumo;
- d) concedere o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione dei prodotti oggetto dell'attività principale;
- e) esercitare ogni altra attività di interesse comune o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ivi compreso l'acquisto, l'affitto e la locazione attiva e passiva di beni mobili ed immobili, compresa la gestione diretta di serre, vivai, impianti e fondi;
- f) rappresentare i soci e tutelarne gli interessi derivanti dall'attuazione dei regolamenti nazionali e comunitari;
- g) svolgere a favore dei soci attività di assistenza tecnica, economica, amministrativa e finanziaria sempre comunque allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche dei propri soci; non potranno essere svolte le attività riservate all'opera di liberi professionisti iscritti nei relativi Albi Professionali ai sensi della legge n. 1815 del 1939;
- h) costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedu-

re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative. A tal proposito è previsto il ricorso a misure agevolative che erogano supporti finanziari, fondi di natura pubblica al fine di attuare al meglio il piano di investimenti della cooperativa;

i) distribuire fra i Soci il ricavato delle vendite, dedotte tutte le spese, gli oneri di gestione, gli ammortamenti e deperimenti e accantonamenti di legge, ecc..., in proporzione per tutte le specie conferite, quale corrispettivo dei prodotti conferiti in proporzione alla quantità e qualità e coi criteri stabiliti dai regolamenti interni.

Per fronteggiare esigenze di carattere finanziario, è facoltà del Consiglio di Amministrazione rinviare ad esercizi successivi il pagamento di una quota non superiore al tre per cento di quanto dovuto ai soci. La dilazione di pagamento di cui al periodo precedente non sarà produttiva di interessi per il socio.

In via secondaria e non principale per l'attuazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà, nei limiti previsti dalla vigente legislazione:

1) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie - compreso il rilascio a favore dei soci ed enti di garanzie fidejussorie;

2) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

In funzione del possibile riconoscimento quale Organizzazione di Produttori, la cooperativa assume e persegue i seguenti ulteriori scopi statutari:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti e dell'ambiente, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini del-

- l'assolvimento degli obblighi di cui ai regolamenti UE;
- e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
 - f) realizzare iniziative relative alla logistica;
 - g) adottare tecnologie innovative;
 - h) favorire l'accesso a nuovi mercati.

L'Organizzazione di Produttori perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati da successivi interventi normativi in materia (regolamenti comunitari, norme nazionali e regionali, ecc.).

La Cooperativa inoltre, qualora assuma la qualifica di OP dovrà:

1) adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza e di controllo della produzione, definendo in particolare:

- a) le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci anche nel momento in cui sia riconosciuta quale OP;
- b) le modalità di gestione centralizzata dei soci, anche nel momento in cui sia riconosciuta quale OP, diretti ed indiretti e la garanzia di un livello qualitativo dei prodotti elevato e costante;

c) norme che garantiscano alla cooperativa, nonché futura eventuale OP, la possibilità di controllare la produzione dei soci sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

d) le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle e le modalità di comunicazione nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla cooperativa. In particolare il socio inadempiente agli obblighi stabiliti dallo Statuto ovvero dagli atti deliberati dalla futura OP sarà passibile di sanzioni, che tenuto conto della gravità dall'inadempimento verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti graduazioni: 1) diffida, 2) sanzione pecuniaria, 3) sospensione per un periodo determinato dai benefici derivanti dalla partecipazione alla cooperativa e all'OP futura, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali, 4) esclusione del socio;

2) effettuare l'immissione sul mercato del prodotto degli associati destinato alla commercializzazione;

3) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;

4) rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua at-

tività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto e nel soggetto OP, anche dopo il suo riconoscimento come tale.

Inoltre potrà:

5) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

6) stipulare convenzioni e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

7) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d'erogazione;

8) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti, qualora fosse riconosciuta OP, dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo;

9) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle Organizzazioni, Enti, Cooperative e Consorzi di Cooperative associati.

Le deliberazioni sia dell'assemblea dei soci che quelle dell'organo amministrativo, che attengono all'attività della cooperativa od OP, riconosciuta tale, competono ai soli soci aderenti alla stessa. Un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci dovrà specificare gli ambiti decisionali, ritenuti propri della OP, e le modalità procedurali per garantire che tali decisioni siano adottate dai soci aderenti alla OP.

Articolo 5

Il capitale sociale è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale, ciascuna non inferiore a Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Il capitale iniziale è di Euro 900,00 (Euro novecento virgola zero zero) che i componenti dichiarano di qui sottoscrivere integralmente nelle seguenti quote:

- DESTEFANIS Gianni, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- CERRANO Marco, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- TORRENGO Piero, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- ABRIGO Giorgio, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- DESTEFANIS Carla, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- BONGIOVANNI Marco, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- RATTI Fabio, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero

zero);

- VEGLIO Simone, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero);

- SOLA Davide, quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero).

Dette quote risultano essere state versate mediante contanti (permessi in quanto di ammontare inferiore a Euro 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero), e pertanto versamento per il quale la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), e successive modificazioni e integrazioni, non impone il ricorso a specifiche e diverse modalità di pagamento).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2465 C.C..

Articolo 6

L'esercizio sociale inizia il primo agosto e si chiude il 31 luglio di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiude al 31 luglio 2019.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-

li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Articolo 7

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci anche coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa previo assenso dell'Organo Amministrativo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo una istanza che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'allegato statuto.

Se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d), e) ed f), relativi alle persone fisiche la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dall'allegato statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative od OP che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonchè a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonchè della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla Cooperativa.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 8

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., anche a mano, o mediante fax o mediante e-mail all'indirizzo p.e.c., o qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che potrà essere la sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 9

I soci presenti convengono che la società sia amministrata, per i primi tre esercizi, da un Consiglio di Amministrazione nominato nella persona di DESTEFANIS Gianni, Presidente, BONGIOVANNI Marco, Vice Presidente, CERRANO Marco, RATTI Fabio e TORRENGO Piero, Consiglieri, i quali tutti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza o ineleggibilità previste dalla legge.

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Articolo 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Articolo 11

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 12

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità che ammontano ad Euro 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero), sono poste a carico della costituenda società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti, i quali in seguito a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e in conferma lo sottoscrivono con me Notaio ai sensi di legge, essendo le ore venti e minuti venti.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me Notaio su quattro fogli di cui scritte intere pagine dodici e fin qui della presente.

F.to Destefanis Gianni

F.to Cerrano Marco

F.to Torrenco Piero

F.to Abrigo Giorgio

F.to Carla Destefanis

F.to Bongiovanni Marco

F.to Ratti Fabio

F.to Simone Veglio

F.to Sola Davide

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio